

B.S.A. S.R.L.

**ALBERI E RULLI TEMPRATI E RETTIFICATI
PER MECCANICA DI PRECISIONE**

PARTITA IVA: IT 04426240158

Via Benedetto Marcello 6

20124 Milano (Mi) - Italy

+39.02.9828.9260

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO B.S.A. S.R.L.

BSA-CGA18-V01

1. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ACQUISTO


- 1.1 Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine d'acquisto è retto dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e da eventuali condizioni specifiche espresse da B.S.A. S.r.l. (di seguito "B.S.A.") nel proprio ordine d'acquisto. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto tra B.S.A. e il Fornitore (di seguito "le Parti").
- 1.2 L'ordine d'acquisto proveniente da B.S.A. produce effetti nei confronti del Fornitore esclusivamente nel momento in cui il Fornitore l'accetti per iscritto mediante la conferma d'ordine. Per conferma d'ordine si intende l'ordine d'acquisto trasmesso da B.S.A., corredato dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto, debitamente sottoscritto per accettazione dal Fornitore. La conferma d'ordine deve pervenire a B.S.A. entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine d'acquisto. Ancorché B.S.A. non riceva la conferma d'ordine sottoscritta dal Fornitore, l'esecuzione della fornitura da parte di quest'ultimo si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle espresse nell'ordine d'acquisto.
- 1.3 Nell'ipotesi di forniture continuative, le presenti Condizioni Generali d'Acquisto verranno sottoscritte una sola volta dal Fornitore e saranno valide per tutte le forniture successive.

2. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- 2.1 Le informazioni tecniche - dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica, nonché i modelli o i campioni - che la B.S.A. comunichi o metta a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di quanto oggetto dell'ordine, restano di proprietà esclusiva di B.S.A. e possono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli ordini di B.S.A.. In relazione ad esse, il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, si impegna a: a) conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle a B.S.A. su richiesta della medesima; b) non riprodurle o copiarle e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; c) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, quanto disegnato o prodotto sfruttando le informazioni di cui sopra; e) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore sia stato autorizzato da B.S.A. a trasmettere le informazioni tecniche nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.
- 2.2 I risultati tecnici del lavoro oggetto dell'ordine (come disegni, prototipi, documentazione tecnica o tecnologica, know-how, invenzioni, innovazioni, perfezionamenti e modifiche, ecc.), devono intendersi automaticamente acquisiti a favore di B.S.A., la quale ne sarà, pertanto, la proprietaria esclusiva a tutti gli effetti, con facoltà, tra l'altro, a suo insindacabile giudizio, di utilizzarli e/o disporne e/o chiedere in Italia o all'estero titoli di privativa industriale (brevetti, modelli di utilità, modelli o disegni tecnici, ecc.) con obbligo da parte del Fornitore di dare tutta la collaborazione necessaria a questo fine.
- 2.3 B.S.A. si riserva inoltre il diritto di apportare, in qualunque momento, al prodotto che verrà eventualmente fabbricato sulla base della documentazione tecnica nonché dei materiali realizzati, le modifiche che essa riterrà opportuno introdurre. Eventuali costi aggiuntivi per modifiche saranno pattuiti con B.S.A. a fronte della presentazione di un preventivo scritto.
- 2.3 In caso di violazione della presente clausola (2), il Fornitore sarà tenuto al pagamento in favore di B.S.A. di una penale pari a tre volte l'importo di cui all'ordine di acquisto.

3. ORIGINE DELLE MERCI, AFFIDABILITÀ, QUALITÀ E CONTROLLI

- 3.1 I prodotti acquistati da Fornitori aventi sede in Italia si intendono aventi Origine Italiana, così come definito dal Regolamento (UE) n. 952/2013 e successive integrazioni e sono tenuti a documentare al Committente il paese d'origine della merce mediante dichiarazione a lungo termine del Fornitore.
- 3.2 I Fornitori aventi sede in uno dei paesi UE sono tenuti a documentare al Committente il paese d'origine della merce mediante dichiarazione a lungo termine del Fornitore, quelli non aventi sede in uno dei paesi UE mediante titolo giustificativo o certificato d'origine.
- 3.3 Ogni modifica del paese d'origine della merce va preventivamente concordata con B.S.A.. Qualora la merce abbia diversa origine senza che sia stato precedentemente concordato tra le Parti, i prodotti saranno ritenuti non conformi e trattati in base alla clausola 3.5 del presente documento. Il Fornitore libera B.S.A. da ogni spesa derivante da dichiarazioni o documenti d'origine errati, incompleti o invalidi.
- 3.4 Salva diversa pattuizione scritta, nel momento in cui la fornitura del prodotto venga accettata dal Fornitore, quest'ultimo si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità del prodotto in relazione alle prescrizioni tecniche presenti nei progetti / disegni tecnici forniti da B.S.A.
- 3.5 B.S.A. notificherà al Fornitore qualsiasi reclamo riguardante l'imballaggio, la quantità, la qualità dei materiali, le caratteristiche tecniche o le caratteristiche esteriori dei prodotti, mediante telefax o posta certificata, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal



B.S.A. S.R.L.

**ALBERI E RULLI TEMPRATI E RETTIFICATI
PER MECCANICA DI PRECISIONE**

PARTITA IVA: IT 04426240158

**Via Benedetto Marcello 6
20124 Milano (Mi) - Italy
☎+39.02.9828.9260**

ricevimento dei prodotti. In ipotesi di omessa o tardiva notificazione, il diritto di B.S.A. di lamentare i suddetti vizi si intenderà decaduto.

3.6 I reclami concernenti vizi occulti, i quali non possono essere riconosciuti attraverso ispezione al momento del ricevimento dei prodotti, dovranno essere notificati al Fornitore mediante telefax o posta certificata, entro 10 giorni lavorativi dalla loro scoperta e comunque entro i termini di garanzia previsti dall'art. 4 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. In ipotesi di omessa o tardiva notificazione, il diritto di B.S.A. di lamentare i suddetti vizi si intenderà decaduto.

3.7 Nel caso in cui B.S.A. effettui tempestivamente i propri reclami, il Fornitore deve alternativamente a) riparare o b) sostituire nel minor tempo possibile i prodotti difettosi, senza alcun costo aggiuntivo, nemmeno di trasporto, a carico di B.S.A..

4. REACH

4.1 Il Fornitore deve comunicare a B.S.A. in merito alle sostanze presenti e relativa concentrazione nei prodotti forniti, in particolare dovrà essere data adeguata comunicazione (certificazione) a dimostrazione che si considerano assolti da parte del fornitore tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore inoltre si impegna ad informare B.S.A. su eventuali variazioni tecniche del prodotto fornito.

4.2 La scheda di sicurezza relativa a materiali di consumo e sostanze/prodotti pericolosi-non pericolosi deve essere obbligatoriamente fornita dal Fornitore a B.S.A. per una idonea informazione sui pericoli delle sostanze chimiche e dei preparati chimici presenti nel prodotto fornito. La scheda deve essere fornita anteriormente o in occasione della prima fornitura del prodotto, ed ogni qualvolta se ne faccia richiesta o vi sia un aggiornamento della Norma vigente e deve essere conforme alle disposizioni indicate nell'allegato al DM 4 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni.

5. GARANZIA ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

5.1 Il Fornitore dichiara e garantisce a B.S.A. che i prodotti/servizi saranno conformi alle specifiche tecniche di progetto per un periodo di 18 mesi dalla data di fornitura, ovvero per un periodo di 12 mesi dalla messa in servizio dei componenti.

5.2 Qualora i prodotti fossero viziati o carenti delle qualità tecniche indicate nell'Ordine, B.S.A. avrà il diritto in via alternativa di: a) rifiutare i prodotti e di restituirli al Fornitore in porto assegnato, con conseguente restituzione del prezzo eventualmente già corrisposto dall'Acquirente; b) richiedere la sostituzione/riparazione gratuita dei prodotti viziati/difformi con spese di ritiro, riparazione o sostituzione a carico del Fornitore; c) richiedere una riduzione del prezzo. Qualora sia possibile, la garanzia opererà anche per i prodotti venduti e consegnati ai clienti di B.S.A.. Resta salvo in ogni caso il diritto di B.S.A. di chiedere il risarcimento del danno patito.

5.3 Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viziati e/o difformi saranno trasportati per esclusivo conto e a rischio del Fornitore, con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti stessi nonché di ogni ulteriore costo.

5.4 La garanzia è esclusa in caso di a) uso dei Prodotti in contrasto con le rispettive specifiche tecniche, b) danni provocati ai prodotti per fatti non imputabili a colpa del Fornitore.

6. SUBFORNITORI

6.1 L'ordine d'acquisto e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente. Il Fornitore potrà ricorrere a sub-forniture purché preventivamente approvate per iscritto da B.S.A.

6.2 Il Fornitore si impegnerà in tal caso a procurare il puntuale rispetto – da parte di detti terzi - dei doveri ed obblighi previsti nell'Ordine e nelle presenti Condizioni Generali d'Acquisto. Resta inteso che detti soggetti non entreranno in alcun rapporto contrattuale con B.S.A.; conseguentemente il Fornitore rimarrà unico ed esclusivo responsabile nei confronti di B.S.A. per il corretto adempimento del rapporto contrattuale.

6.3 Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, B.S.A. si riserva la facoltà di recedere, con effetto immediato, dal contratto qualora accertasse che il sub-appaltatore incaricato dal Fornitore non disponga dell'esperienza, delle competenze, dell'idoneità tecnico professionale, delle attrezzature, del personale, delle tecnologie necessarie.


7. CONSEGNA E TRASPORTO

7.1 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto del prodotto ordinato devono avvenire in conformità alle istruzioni di B.S.A. .

7.2 I Prodotti dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto con l'indicazione dettagliata di: a) numero dell'Ordine di B.S.A., b) codice materiale e descrizione, c) unità di misura, d) quantità, e) numero di colli, f) peso, g) commessa di B.S.A. e h) origine della merce. Su richiesta dell'Acquirente il Fornitore sarà inoltre tenuto a rilasciare la Dichiarazione di Conformità CE a tutte le Direttive e Regolamenti applicabili.

7.3 Salvo diverso specifico accordo, la consegna del prodotto, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore a B.S.A., ha luogo all'atto della consegna del prodotto presso la sede di B.S.A..

7.4 Nell'ambito di una metodologia di programmazione della fornitura dei Prodotti/Servizi che verrà concordata con il Fornitore e/o in presenza di termini o programmi di consegna pattuiti, i termini ed i programmi di consegna sono vincolanti e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate, salvo un espresso accordo tra le Parti.



B.S.A. S.R.L.

**ALBERI E RULLI TEMPRATI E RETTIFICATI
PER MECCANICA DI PRECISIONE**

PARTITA IVA: IT 04426240158

Via Benedetto Marcello 6

20124 Milano (Mi) - Italy

+39.02.9828.9260

- 7.5 In caso di ritardi di consegna da parte del Fornitore, non dovuti a comprovate circostanze di forza maggiore, B.S.A. avrà a sua scelta, una delle seguenti facoltà: a) pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte, e applicare una penalità convenzionale pari al 1% dell'importo dei lavori non consegnati per ogni settimana di ritardo a partire dal 3° giorno lavorativo con un massimo del 10%. b) nel caso di ritardo superiore a 10 settimane, risolvere l'ordine, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.
- 7.6 Esclusivamente nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento, e ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente B.S.A., a mezzo fax o e-mail, dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. In nessun caso saranno considerate cause di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 10 settimane, B.S.A. avrà il diritto di risolvere l'ordine come indicato al punto 7.5.
- 7.7 Le consegne di ordini parziali sono consentite solo su esplicita richiesta di B.S.A..
- 7.8 Le consegne di Prodotti /Servizi in anticipo rispetto alle date di fornitura concordate sono consentite solo su esplicita richiesta di B.S.A.. Qualora vengano consegnati prodotti in anticipo rispetto alla data di consegna indicata nell'Ordine senza previa approvazione, B.S.A. potrà decidere di rigettare la consegna e comunque i termini di pagamento decorreranno in ogni caso dalla data di consegna stabilita nell'Ordine.
- 8. PREZZI**
- 8.1 I prezzi indicati nell'ordine sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto nel caso di modifiche delle specifiche di progetto.
- 9. PAGAMENTI**
- 9.1 Salvo diversa pattuizione scritta tra le Parti, il pagamento dovrà essere regolarmente effettuato entro la data di scadenza indicata nella fattura, in accordo a quanto concordato in fase d'ordine.
- 9.2 Nel caso l'ordine preveda consegne differenziate di serie costituite da particolari diversi, non verrà accettata la consegna totale in un'unica soluzione, né consegne di serie non complete. Il pagamento sarà quindi effettuato in base alle consegne previste nell'ordine.
- 9.3 Qualora la fornitura risulti difettosa o non conforme, B.S.A. avrà la facoltà di sospendere il pagamento fino a quando il Fornitore non abbia provveduto alle sostituzioni o alle modificazioni/riparazioni necessarie.
- 10. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**
- 10.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono regolate dalla legge italiana.
- 10.2 Qualsiasi controversia, a qualunque titolo connessa al contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, che dovesse insorgere tra le Parti sarà devoluta in via esclusiva al foro di Milano, la cui giurisdizione è espressamente accettata dal Fornitore.
- 11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO**
- 11.1 Ai sensi dell'art. 1280 ultimo comma Codice Civile i crediti derivanti al Fornitore dall' esecuzione dell'Ordine, non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto di B.S.A..
- 12. VALIDITA'**
- 12.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono valide a partire dal 1° Giugno 2018.

Luogo e data

Timbro e Firma del Fornitore per accettazione

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore accetta espressamente gli articoli: 2. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETÀ INDUSTRIALE; 3. ORIGINE DELLE MERCI, AFFIDABILITÀ, QUALITÀ E CONTROLLI; 4. REACH; 5. GARANZIA ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ; 6. SUBFORNITORI; 7. CONSEGNA E TRASPORTO; 9. PAGAMENTI; 10. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE; 11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO.

Timbro e Firma del Fornitore per accettazione